SCC

COMMERCIALISTI

VIA G.ROSSINI 24 36031 DUEVILLE VI tel.0444/590497

Ai sigg.ri CLIENTI
LORO INDIRIZZI/SEDI

Via email

Oggetto:Legge di bilancio 2024- tutte le novità

Gentili Clienti ,

la Manovra di bilancio è legge. Nella seduta di venerdì 29 dicembre la Camera dei deputati con 200 voti favorevoli e 112 contrari ha approvato in via definitiva il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicato il G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023. La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha recepito, senza modifiche, il testo proposto dai relatori di Palazzo Madama. Tra le novità: facilitazioni all'accensione dei mutui per la prima casa, contributi per alcune categorie di soggetti, sostegno al welfare aziendale, rinvio dell'introduzione di nuove imposte (sugar tax e plastic tax), misure di slancio per il settore cinematografico, rincaro di alcune imposte nonché delle accise sui tabacchi.

Fisco

Fondo di garanzia prima casa	• **L'art. 1, comma 7,** interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. **Il comma 8** assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024. • I **commi da 9 a 13**, inseriti nel corso dell'**esame in Senato** prevedono l'**inclusione tra le categorie prioritarie di "famiglie numerose"** che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali**.** In relazione alle domande presentate da tali famiglie sono dettate specifiche disposizioni.
Tassazione fringe benefits	• I commi **16 e 17** prevedono, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*). • Il **comma 18 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali**, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, **dell'aliquota dell'imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti

	retributivi dei lavoratori dipendenti privati. • I **commi da 21 a 25** prevedono, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. A fronte dell'erogazione di tale contributo è riconosciuto al datore di lavoro un credito d'imposta da utilizzare in compensazione.
Plastic tax e sugar tax	• **Il comma 44** posticipa al **1° luglio 2024** la **decorrenza** dell'efficacia della c.d. ***plastic tax*** e della c.d. ***sugar tax*** istituite dal- la legge di bilancio 2020.
IVA prodotti igiene femminile	• **Il** successivo **comma 45,** riporta **al 10% l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali** nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5%. **Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini** da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5% dalla legge di bilancio per il 2023.
	• L'art. 1, **comma 46,** introdotto nel corso dell'esame parlamentare, **assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%**, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22%, **la cessione dei pellet** anche **per i mesi di gennaio e febbraio 2024**. • L'**art. 1**, **comma 47**, introdotto in corso di esame parlamentare, fornisce un'interpretazione autentica sulla natura dei **contratti di finanziamento intercorsi tra alcuni distributori di veicoli commerciali e i costruttori automobilistici o importatori**.
Accise sui tabacchi	• L'art. 1, comma 48, rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Si tratta in particolare dei seguenti oneri: ○ **gli importi** previsti per **calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati l'importo dell'accisa minima del tabacco trinciato** usato per arrotolare le sigarette**; l'importo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette;** ○ **l'accisa** gravante sui **tabacchi da inalazione senza combustione;** ○ **l'imposta di consumo per i prodotti da inalazione** senza combustione **costituiti da sostanze liquide**, contenenti o meno nicotina.
Differimento deduzione perdite	• L'**art. 1**, ai **commi da 49 a 51, differisce** una **quota di deduzione**, a fini IRES e IRAP, delle **eccedenze derivanti da perdite sui crediti**, per **enti creditizi e finanziari e imprese assicurative**. In particolare si prevede: • il **differimento** della deduzione della quota **dell'1 per cento**

	dell'ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo; • analogamente, il differimento della deduzione di una quota pari al 3 per cento, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
Rivalutazione terreni e partecipazioni	• L'**art. 1,** ai **commi 52 e 53,** estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei **valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati** o in sistemi multilaterali di negoziazione **e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli *asset* posseduti alla data del 1° gennaio 2024 –** disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo – stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sosti- tutiva con **aliquota al 16%.** • Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di **plusvalenze e minusvalenze** finanziarie, anche riferite a **titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari,** il **valore normale** di tali *asset*, **purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto** dietro il versamento di **un'imposta sostitutiva** con aliquota al **16%.**
Tax credit cinema	• Il **comma 54** modifica tra l'altro la disciplina relativa al cosiddetto *tax credit* cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e ad ulteriori contributi previsti dalla medesima legge.
Participation exemption	• L'**art. 1, al comma 59, estende** la disciplina della cosiddetta ***participation exemption*** - ovvero la normativa che dispone la **parziale esenzione fiscale delle plusvalenze** - anche ai **soggetti non residenti**, in presenza di specifiche condizioni e in particolare **purché risiedano in Stati membri del'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).**
Contrasto all'evasione nel lavoro domestico	• L'**art. 1, ai commi 60-62,** dispone che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di **contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico**.
Locazioni brevi	• L'**art. 1, comma 63**, aumenta **dal 21 al 26% l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca** applicabile ai redditi derivanti dai **contratti di locazione breve** stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve **di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta**. Prevede inoltre che per i soggetti **che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici**, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la **ritenuta** venga operata a **titolo di acconto**. **Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi** distinguendo tra soggetti

	residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
Cessione immobili superbonus	• Il **comma 64** dell'art. 1 aggiunge tra i **redditi diversi** ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le **plusvalenze** realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati **interventi agevolati dal c.d. Superbonus**. Il **comma 65** prevede che alle plusvalenze suddette **si può applicare l'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26%**. Il **comma 66** dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere **dal 1° gennaio 2024**. Il **comma 67** specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere **destinate al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale"**.
Beni destinati all'uso personale o familiare	• L'**art. 1, al comma 77,** modifica **da 300 mila lire a 70 euro** il valore minimo delle cessioni di **beni destinati all'uso personale o familiare**, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale **non è dovuto il pagamento dell'IVA.** Le disposizioni si applicano, per effetto di una precisazione introdotta durante l'esame parlamentare, a decorrere **dal 1° febbraio 2024**.
IMU enti non commerciali	• Il **comma 71** detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato. • Il **comma 72** detta una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l'IMU. • Il **comma 73** detta la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l'IMU versata e quella effettivamente dovuta. • Il **comma 74** contiene una norma di coordinamento, valevole a regime, nelle ipotesi in cui alcuni termini scadano nei giorni di sabato o di domenica.
	• Il **comma 77** converte da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamen-

	to dell'IVA.
	• **I commi da 78 a 85** dell'articolo 1 recano norme circa **l'adeguamento delle esistenze fiscali**, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio. L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2023**, può essere effettuato mediante **eliminazione** delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante **l'iscrizione** delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al **pagamento di diverse imposte**, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.
	• L'**art. 1, ai commi 86 e 87,** dispone che **l'Agenzia delle entrate** verifichi, in relazione alle **unità immobiliari** oggetto degli inter- venti agevolati dal c.d. **Superbonus**, la presentazione delle **dichiarazioni di variazione dello stato dei beni** anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.
Ritenuta sui bonifici	• **I commi da 88 a 90** dell'articolo 1 elevano, a decorrere dal 1° marzo 2024, **la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari** all'atto dell'accredito dei pagamenti **relativi ai bonifici** disposti dai contribuenti per beneficiare **di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta** ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche **agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione**.
IVIE e IVAFE	• **Il comma 91 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE –** Imposta sul valore degli immobili situati all'estero – dallo 0,76 **all'1,06 per cento** e l'aliquota **dell'IVAFE** dal 2 al **4 per mille annuo** per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. • **Il comma 92** introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di: ○ **atti a titolo oneroso** che importano costituzione o trasferimento di **diritti reali di godimento e per i conferimenti in società**; ○ redditi rientranti nella categoria **redditi diversi**; **plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi**.
	• **Il comma 93 estende** alle operazioni di **immatricolazione e voltura** di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli **Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino**, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.
Compensazioni fiscali tramite F24	• **I commi da 94 a 98** introducono una serie di **restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24** al fine di prevenire condotte illecite.

	• Il successivo **comma 99** fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (**presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate**) an- che nelle ipotesi in cui il contribuente abbia **autonomamente comunicato**, nei 12 mesi precedenti, la **cessazione dell'attività**.
	• **Il comma 100** riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di **modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni** necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la **protezione dei dati personali**. • **Il comma 249** dell'articolo 1 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da **specificare il tetto di spesa** autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), **eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023** per l'emanazione del decreto attuativo, e **eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione** quali fonti di copertura.
Credito di imposta autotrasporto	• **Il comma 296, introdotto nel corso dell'esame parlamentare,** estende alle spese sostenute nel **mese di luglio 2022** l'applicazione del **credito di imposta in favore** delle imprese che effettuino attività di **trasporto di merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a **7,5 tonnellate**, iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di ter- zi, nella **misura massima del 12%**, a fronte della la **spesa soste- nuta** per l'acquisto del **gasolio** impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L'estensione del credito d'imposta avviene **nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024**. Il succes- sivo **297** chiarisce che le predette disposizioni acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzet- ta Ufficiale.
	• Il **comma 305** intende incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie. • Il **comma 528 prevede che si applichino** dal periodo d'imposta 2023, all'imposta locale immobiliare autonoma istituita nella regione autonoma Friuli Venezia-Giulia le disposizioni inerenti l'**imposta municipale propria.**
Dipartimento della giustizia tributaria	• **I commi 544-547,** introdotti nel corso dell'esame parlamentare, modificano le disposizioni del decreto-legge n. 44 del 2023 che hanno disposto l'istituzione presso il **Ministero dell'economia e delle finanze del Dipartimento della giustizia tributaria.** Per effetto delle modifiche in esame: • viene fissato il termine massimo del 31 dicembre 2023 per la no-

	mina **del Capo del Dipartimento della giustizia tributaria**; • viene fissato al 30 giugno del 2024 il termine entro cui provvedere alla **riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze**, alla **ridefinizione della dotazione organica**, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti dipartimenti, nonché **all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.** Sono poi introdotte **disposizioni transitorie**, volte a **garantire il funzionamento del Dipartimento** nelle more del compimento delle predette operazioni di nomina e organizzazione.
Cabina di regia immobili pubblici	• **I commi 548 e 549,** introdotti nel corso dell'esame parlamentare, modificano **la disciplina della Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare,** introdotta dal D.L.. Le norme in esame dispongono che della Cabina di regia facciano parte anche rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politi- che sociali, del Ministero per lo sport e i giovani e integrano la dotazione organica della medesima con **due posti** di **funzione dirigenziale di livello non generale**.
	• **Il comma 559,** introdotto nel corso dell'esame parlamentare, autorizza la spesa di **500.00 euro per l'anno 2024** per il finanziamento del **fondo di rotazione immobiliare istituito presso Cooperfidi Trento**, per il riscatto degli immobili ceduti al fondo di rota- zione immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa. • Il **comma 560** prevede una esenzione dall'IMU immobili per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.

Lavoro e previdenza

Di seguito sono riportati i principali interventi recati dalla Legge di bilancio in materia di **lavoro e previdenza (art. 1)**.

Cuneo fiscale	• introduce, per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, un **esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti** pubblici e privati pari al **6%** se la retribu- zione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al **7%**se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro **(comma 15);** • **eleva**, per il periodo d'imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) **il limite di esenzione** dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevola- ta del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsatedal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del ser- vizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa **(commi 16 e 17).**

Welfare aziendale	• anche per il 2024, **riduce** dal 10 **al 5% la tassazione agevolata** per i premi di produttività **(comma 18).**
Strutture turistico- alberghiere	• dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, riconosce una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festi- vi, in favore dei dipendenti di **strutture turistico-alberghiere** con un reddito fino a 40.000 euro **(commi da 21 a 25).**
Lavoratrici madri	• prevede, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle **lavoratrici** dipendenti a tempo indeterminato, **madri** di tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di due figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo **(commi da 180 a 182).**

In **materia previdenziale** la Legge di bilancio:

Trattamento pensionistico minimo	• riduce la **misura minima del trattamento pensionistico** maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia dei lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale: sarà sufficiente che l'importo di questa sia non inferiore a quello dell'assegno sociale (non più all'1,5 di questo) **(comma 125, lett. *a)*).**
Trattamento pensionistico per lavoratori con sistema contributivo	• modifica per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale la misura minima posta come condizione per il riconoscimento del trattamento secondo una delle possibili tipologie di pensione anticipata con 64 anni e 20 di contributi, finora pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale; tale misura viene stabilita pari a 3,0 volte l'assegno sociale per gli uomini e le donne senza figli, 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Per tale forma di pensionamento anticipato si stabilisce un limite transitorio di importo, pari a 5 volte il trattamento minimo **(comma 125, lett. *b)*)**; • dispone che il requisito di 20 anni di anzianità contributiva previsto per la suddetta forma di pensionamento anticipato sia adeguato alla speranza di vita **(comma 125, lett. *c)*).**
Riscatto	• riconosce la possibilità di **riscattare** i periodi non coperti da retribuzione, antecedenti il 1° gennaio 2024, per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale, non titolari di pensione, nella misura massima di 5 anni anche non continuativi **(commi da 126 a 130).**
	• dispone che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto **(commi da 131 a 133).**

Perequazione	• modifica la **perequazione** automatica dei trattamenti pensionistici per il 2024 riducendo la rivalutazione delle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo dal 32 al 22% **(articolo 29).**
APE sociale	• proroga l'istituto dell'**APE sociale** per il 2024 ed eleva il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi **(commi 136 e 137).**
Opzione donna	• estende l'istituto **Opzione donna** alle lavoratrici che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023, al contempo elevando il requisito anagrafico da 60 a 61 anni **(comma 138).**
Quota 103	• estende **Quota 103** a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale. Inoltre, si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l'importo non può essere superiore a 4 volte il minimo (anziché 5) e che le finestre siano di otto mesi per i soggetti privati e di nove mesi per i soggetti pubblici (al posto, rispettivamente, di 4 e 7 mesi) **(commi 139 e 140).**
Prepensionamento poligrafici	• proroga anche per il 2024, con una modifica introdotta al Senato, una disciplina transitoria, già prevista per gli anni dal 2020 al 2023, che consente ai lavoratori **poligrafici** di accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, in deroga al requisito contributivo più elevato previsto a regime per la possibilità di prepensionamento per la medesima categoria **(comma 141).**
Calcolo delle pensioni retributive	• modifica, per determinate gestioni previdenziali (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) i criteri di **calcolo** delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il **sistema retributivo** limitatamente, come specificato al Senato, ai casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva (requisito ordinario o quello specifico previsto per i cosiddetti lavoratori precoci), i cui requisitisiano maturati dopo il 31 dicembre 2023 (il testo originario faceva invece riferimento a tutti i trattamenti pensionistici, non solo a quelli anticipati, aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023). Tale modifica opera esclu-sivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni **(commi da 157 a 161).**
Decorrenza pensionamento anticipato	• modifica, per determinate gestioni previdenziali (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) **i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva** (requisito ordinario o quello specifico previsto per i cosiddetti

	precoci **(commi 162 e 163).**
Medici e infermieri	• prevede, come disposto al Senato, la possibilità di permanenza in servizio oltre i limiti finora vigenti per i **dirigenti** medici, gli altri dirigenti sanitari e gli infermieri del **Servizio sanitario nazionale**; la prosecuzione è ammessa, su domanda e in base a successiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo del settantesimo anno di età **(comma 164);** • modifica i limiti massimi di permanenza in servizio per i **medici di ruolo dell'INPS e dell'INAIL**, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesi- mo anno di età **(comma 165).**
Giornalisti	• stanzia ulteriori risorse per il **prepensionamento dei giornalisti (articolo 62, comma 5).**
Perequazione Forze armate, Polizia e Vigili del fuoco	• prevede, con una modifica introdotta al Senato, un incremento di 5 mln per il 2024 e di 10 mln per il 2025 della dotazione del Fondo per la progressiva **perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate**, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'adozione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionisticidel personale che cessa dal servizio a partire dal 1° gennaio 2022, e non, come attualmente previsto, del personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo **(comma 318)**.
Commissione rivalutazione pensioni	• istituisce una **Commissione** per la valutazione dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la **rivalutazione delle prestazioni previdenziali (comma 520)**.
Pensionamento anticipato ordinario	• riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al **pensionamento anticipato**, non è adeguato alla speranza di vita, portando il termine finale dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024 **(commi 521** e 522).

In materia di **indennità e di trattamenti di integrazione salariale** in favore di determinate categorie di lavoratori, la Legge di bilancio:

Indennità e trattamenti di integrazione salariale	• riconosce a regime, per sei mensilità, l'indennità di continuità reddituale e operativa (**ISCRO**), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata in possesso di determinati requisiti **(commi da 142 a 155)**; • proroga alcune misure quali le indennità previste per i lavoratori dei *call center* e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, la CIGS per le imprese che cessano l'attività produttiva e per le imprese di interesse strategico nazionale con

	un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, l'integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate. Inoltre stanzia ulteriori risorse per la CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e per la CIGS connessa alla riorganizzazione o crisi aziendale **(commi da 168 a 176)**.

In materia di facoltà assunzionali, stabilizzazioni di personale ed incentivi alle assunzioni:

Facoltà assunzionali, stabilizzazioni di personale ed incentivi alle assunzioni	• dispone, con una modifica introdotta al Senato, che le amministrazioni centrali dello Stato, per il 2024, possono destinare determinate risorse, nel limite massimo del 50%, al conferimento di **incarichi ad esperti** in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione **(comma 38)**; • specifica, con una modifica introdotta al Senato, che a tutte le amministrazioni statali aventi sede nel territorio della regione **Calabria** e non solo a quelle comunali è riconosciuta la possibilità prevista dalla normativa vigente di inquadrare nelle relative piante organiche – previo espletamento di procedure concorsuali – i tirocinanti già utilizzati dalle medesime amministrazioni in possesso di determinati requisiti. Conseguentemente viene posticipato al 31 agosto 2024 (in luogo del 31 luglio 2024) il termine entro cui le amministrazioni interessate comunicano al Dip.to della funzione pubblica le esigenze di personale relative alle suddette assunzioni **(comma 39)**; • riconosce, come disposto dal Senato, uno sgravio contributivo totale (entro determinati limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato **(commi da 191 a 193)**; • dispone che le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 2024 dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dalle città metropolitane, province, unioni dei comuni e comuni appartenenti a tali regioni e dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, già autorizzate dalla normativa vigente, avvengano **in deroga alle vigenti facoltà assunzionali**, fermo restando il rispetto dei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente alle assunzioni effettuate **(comma 295)**;

	• riconosce, con una modifica introdotta al Senato, la **possibilità di stabilizzare**, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e previa procedura selettiva, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana, che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, destinatari di un determinato contributo, che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo l'accordo per il ripiano del disavanzo **(commi 475 e 476)**.

Tra le **ulteriori disposizioni di interesse** presenti nel ddl di bilancio si segnalano, in particolare:

Contrattazione collettiva	• l'incremento delle risorse per la **contrattazione collettiva** riferita al triennio 2022-2024 e l'indennità di vacanza contrattuale **(commi da 27 a 31).**
Sistemi informativi Gente di mare	• la previsione, con una modifica introdotta al Senato, che le risorse del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2022 per la formazione dei dipendenti pubblici siano utilizzate anche per finanziare la gestione e l'evoluzione dei **sistemi informativi** sviluppati e gestiti dal Dip.to funzione pubblica **(comma 43)**; • la ridefinizione dei criteri di calcolo dell'indennità di malattia per la **gente di mare (comma 156).**
Congedi parentali	• la modifica dei criteri di calcolo dell'indennità per i **congedi parentali** fruiti fino al sesto anno di vita del bambino. Alla misura specifica già prevista per un solo mese, pari all'80% della retribuzione, si aggiunge una misura specifica, pari al 60% della retribuzione, per un altro mese, la quale è ulteriormente elevata all'80% per il 2024 **(comma 179).**
Apprendistato	• l'incremento di 50 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e all'**apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore **(comma 202).**
Amianto	• la proroga fino al 2026 dell'operatività del **Fondo per le vittime dell'amianto** in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso **cantieri navali (commi 203 e 204)**.
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	• per quanto concerne lo **stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ddl bilancio 2024-2026 – aggiornato** alla luce delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, come risultanti dalla **Nota di variazioni – autorizza spese finali**, in termini di competenza, pari a **202.948 milioni di euro per il 2024**, a 194.913 milioni per il 2025 e a 185.231 per il 2026, con un incremento nel 2024 di circa il 13 per cento rispetto al 2023.

	• In particolare, le previsioni risultanti dopo la suddetta Nota determinano per il 2024, in termini di competenza, un incremento della Missione 25 Politiche previdenziali di 18,3 mln di euro (da 123.687 a 123.705,3 mln di euro) ed un decremento della Missione 26 Politiche per il lavoro di 6,9 milioni di euro (da 17.751,5 a 17.744,6 mln di euro). • Nell'ambito di tale Missione 26, nel corso dell'esame al **Senato** è stato introdotto un incremento a regime di 500.000 euro delle somme per il funzionamento della Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici, la cui dotazione, peraltro, risulta ridotta annualmente di 95.000 euro per effetto delle disposizioni di *spending review* (art. 1, comma 523); il Senato ha inoltre disposto un definanziamento a regime di 715.000 del Fondo per l'occupazione e la formazione.

Energia

Bonus sociale elettrico	Nell'ambito del **Capo I del Titolo II**, dedicato alle **misure per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie**, vengono stanziati **200 milioni di euro** per il riconoscimento nel **I trimestre 2024** di un **contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico**, analogo a quello già previsto dal D.L.n. 34/2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare (art. 1, comma 14).
Cooperative elettriche delle Province autonome di Trentoe Bolzano	Nell'ambito del **Capo I del Titolo VII**, dedicato alle **misure in favore delle imprese**, si interviene, con una norma inserita dal Senato, sulla disciplina delle **cooperative elettriche** operanti nelle **Province autonome di Trento e di Bolzano**. Le **cooperative esistenti**, operanti nelle Province autonome, **che connettono clienti non soci**, vengono **considerate**, ai fini della regolamentazione delle cooperative elettriche (e, dunque, dei benefici ivi previsti), come **cooperative storiche concessionarie** fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque **non oltre il 31 dicembre 2025** (art. 1, comma 258).

Ambiente e territorio

In materia di **ambiente e territorio**, la Legge di Bilancio prevede:

Assicurazione calamità naturali	• l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrez- zature industriali e commerciali direttamente causati da calamità naturali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni

	(**art. 1, commi 101-111, modificati al Senato**);
Interventi per calamità	• l'istituzione di un fondo con una dotazione complessiva di 13,5 milioni di euro per il periodo 2024-2026, per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi di soccorso per la popolazione civile, e per il sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, per i quali sono previsti altresì complessivi 600.000 euro per il periodo 2024-2026 (**art. 1, commi 123-124, introdotti al Senato**);
Riqualificazione urbana	• misure in materia di utilizzo, per il finanziamento dei costi derivanti da aumenti di prezzi degli originali quadri economici dei progetti relativamente ai lavori ancora non appaltati e nei limiti del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali, delle risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione e degli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'art. 1, commi da 974 a 978, della L. 208/2015 (**art. 1, comma 303, introdotto al Senato**);
Vulnerabilità sismica degli edifici pubblici	• l'istituzione di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e di una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva peril periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro (**art. 1, commi 400-402**);
Dissesto idrogeologico e rischio sismico	• l'impiego di risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022, per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia) (**art. 1, comma 403**);
Eventi sismici	• il riordino e la risistemazione della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi calamitosi, tra cui gli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna, del 2016-2017 in Centro-Italia, nonché le alluvioni del 2022 presso l'Isola di Ischia, prevedendo altresì diverse proroghe temporali (**art. 1, commi 404-434**);
Eventi alluvionali maggio 2023	• l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (**art. 1, commi 435-442**);
Fondo italiano per il clima	• l'abrogazione della norma, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo (**art. 1, comma 542**).

Autorità di bacino	• Con riferimento alle modifiche alla sezione II del disegno di legge, nel corso dell'esame **al Senato** è stato incrementato di 12 milioni di euro (4 milioni per ciascuno degli anni 2024- 2026) lo stanziamento destinato al rafforzamento delle capacità operative delle autorità di bacino distrettuali (cap. 3031).

Imprese e sostegno agli investimenti

Il **Capo I** del **Titolo VII** reca una serie di **misure a sostegno delle imprese**. Nel dettaglio:

Fondo credito alle esportazioni	• interviene sulla disciplina del Fondo di **sostegno del credito alle esportazioni (**null**)** e, in particolare, modifica il regime degli accantonamenti che – ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo – devono essere operati da SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso. La Società SIMEST è chiamata ad effettuare preliminarmente le **stime degli accantonamenti –** anziché direttamente gli accantonamenti – con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente e, **sulla base** di tali stime, **provvede ad effettuare gli accantonamenti, solo se necessari**. Il Ministero dell'economia e finanze viene **autorizzato**, **nei limiti delle risorse disponibili** sul Fondo, **sempre con riferimento agli impegni assunti e da assumere annualmente**, **ad effettuare** una serie di **operazioni finanziarie** consentite dal Testo unico del debito pubblico. A tale fine, le somme disponibili sulle contabilità del Fondo, necessarie alle predette operazioni finanziarie, **sono versate all'entrata del bilancio dello Stato** per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del MEF. Le **somme derivanti dalle predette operazioni** finanziarie e affluite all'entrata sono riassegnate alla spesa del medesimo Ministero, per essere successivamente versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo (**art. 1, comma 248**);
Credito di imposta ZES unica	• interviene sul **credito di imposta** per **investimenti nella Zes unica** del Mezzogiorno, al fine di indicare le risorse da destinare al riconoscimento del medesimo credito per l'**anno 2024**, che vengono autorizzate **nel limite di 1.800 milioni** di euro. Si demanda ad un **decreto** del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei **criteri e** delle **modalità di applicazione e** di **fruizione del credito** d'imposta e dei relativi controlli (**art. 1, comma 249**); • autorizza, per il finanziamento dei **contratti di sviluppo** relativi ai programmi di sviluppo industriale la spesa di **190 milioni** per l'anno **2024**, di **310 milioni** per l'anno **2025** (in luogo dei 210 milioni per il 2025 previsti nel testo prima delle modifiche approvate dal Senato) e di **100 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2026 al 2030** (lo stanziamento dal 2026 al 2030 è stato inserito nel corso dell'esame al Senato). Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, **diretti-**

	ve specifiche per l'utilizzo delle risorse (**art. 1, commi 253-255**);
Nuova Sabatini	• rifinanzia di **100 milioni** di euro per l'anno **2024** l'autorizzazione di spesa relativa alla "**Nuova Sabatini**", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (**art. 1, coma 256**);
Fondo crescita sostenibile	• incrementa la dotazione del **Fondo per la crescita sostenibile** di **110 milioni** per l'anno **2024** e di **220 milioni** per l'anno **2025** (**art. 1, comma 257**);
Aiuti alle imprese del territorio di Caivano	• dispone l'applicazione – nel territorio del Comune di **Caivano –** del **regime di aiuto per le aree di crisi industriale** (D.M. 24 marzo 2022). Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli **aiuti di Stato** "*de minimis*" e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per tali finalità, destina risorse disponibili, sino a **15 milioni** di euro, che il D.M. 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa (**art. 1, commi 299-301**);
Riduzione risorse promozione economia locale	• **riduce le risorse** stanziate per il riconoscimento di **contributi per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi** previsti dall'art. 30-ter del D.L. n. 34/2019. In particolare, le risorse sono ridotte in misura pari a **19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 13 milioni di euro per l'anno 2026 e per 17 milioni di euro nell'anno 2027** (**art. 1, commi 509**).

Il **Capo II** del **Titolo VII** reca poi una serie di interventi finalizzati ad incoraggiare **gli investimenti**. In particolare:

Garanzie SACE a condizioni di mercato	• autorizza **SACE** S.p.A. a rilasciare, fino al **31 dicembre 2029**, **garanzie**, a condizioni di mercato, connesse a **investimenti infrastrutturali** (anche a carattere sociale e dei servizi pubblici locali) **e dell'industria** (processi di transizione energetica e economia circolare, mobilità sostenibile, innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese). I beneficiari delle garanzie sono: *partner* esecutivi nell'ambito del programma InvestEU, banche e imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni (per fideiussioni e garanzie), nonché sottoscrittori di prestiti obbligazionari e di altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili. Le garanzie possono riguardare i finanziamenti, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle **imprese,** con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia, **diverse dalle PMI** e dalle imprese in difficoltà. Le garanzie sono concesse, previa istruttoria, per una durata massima di 25 anni. La percentuale massima di copertura è differenziata in ragione delle operazioni finanziarie sottostanti. Gli impegni derivanti dalle garanzie sono assunti da SACE S.p.A. per il 20% e dallo Stato per l'80%, senza vincolo di solidarietà. SACE assume gli impegni secondo un piano annuale di attività e un sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework - "RAF"*), approvati dal CIPESS, su

	proposta del Ministro dell'economia e finanze. **Nel corso dell'esame al Senato**, è stata **soppressa** la previsione secondo la quale l'attività di SACE è assistita dalla **garanzia di ultima istanza dello Stato**. In suo luogo, si prevede ora che gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo in esame sono **garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato**. Gli impegni assunti dallo Stato non possono superare i 60 miliardi di euro. Il limite degli impegni di SACE S.p.A. nell'anno 2024 è di 10 miliardi di euro (**art. 1, commi 259- 268**);
Garanzia Green SACE	• dispone **una proroga** al 2024 dell'operatività della **garanzia SACE** per **progetti** economicamente **sostenibili** (cd. **Garanzia *green*** SACE), prevedendo che, per tale anno, la **copertura** finanziaria delle garanzie sia **reperita** attraverso l'impiego delle **risorse residue** disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al **Fondo** *Green New Deal* (si rammenta che tale Fondo, che ha finanziato lo strumento di sostegno qui in commento, recava un'autorizzazione di spesa limitata all'anno 2023). L'impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A.è pari a 3 miliardi di euro. Le garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50%, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore (**art. 1, comma 269**).
Trasferimento riserve tecniche di SACE allo Stato	• Quanto a **SACE S.p.a**, nell'ambito del Capo III del Titolo IV, relativo alle misure in materia di assicurazioni, si interviene sulla disciplina degli impegni derivanti dall'**attività assicurativa e di garanzia dei rischi** definiti **non di mercato**. Tali impegni, secondo la normativa vigente, sono assunti da SACE per il dieci per cento del capitale e degli interessi, e, per il restante 90 per- cento, dallo Stato (vige, in sostanza, un sistema di coassicura- zione dello Stato per i rischi non di mercato derivanti dagli im- pegni assunti da SACE nell'espletamento della sua attività assicurativa). Dunque, sempre secondo la normativa vigente, il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE al Ministero dell'economia e delle finanze (ma SACE continua a gestirli, sulla base degli indirizzi del MEF). Con l'intervento contenuto nel disegno di legge in esame, si prevede, al riguardo, che il trasferimento avvenga **al netto dei costi sostenuti dalla Società per gli impegni riassicurati dallo Stato, come risultanti dalla contabilità sociale** (**art. 1, comma 112**).
Fondo microprocessori	• Quanto agli interventi di **Sezione II**, si segnala, tra i più rilevanti un **rifinanziamento** del **Fondo** per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei **microprocessori** e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, per complessivi **20 milioni dal 2026 al 2030** e del **Fondo** per l'erogazione dei con-

	tributi alle imprese che partecipano all'IPCEI, anch'esso incrementato di **20 milioni dal 2026 al 2030** (importi così rideterminati nel corso dell'esame in prima lettura).

Agricoltura

Con riferimento al **settore agricolo** e della pesca, la Legge di Bilancio:

Sostegno agli indigenti	• dispone il **rifinanziamento** di alcune misure volte al sostegno degli ***indigenti*** e degli **acquisti di beni di prima necessità** stabilendo l'**incremento di 600 milioni per il 2024** del **Fondo** destinato all'**acquisto di beni alimentari di prima necessità,** di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). La stessa disposizione dispone, inoltre, **l'incremento di 50 milioni per il 2024** del **Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigent**i **(art. 1, comma 2-6)**;
Uffici MASAF	• **prevede l'incremento di 2 milioni** di euro delle **risorse destinate agli Uffici di diretta collaborazione** del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (**MASAF**) **a decorrere** dal **2024** (**art. 1, comma 36**);
Rafforzamento MASAF	• **incrementa di 2 milioni** di euro, a decorrere dal 2024, l'indennità del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (**MASAF**) (**art. 1, comma 40**);
AGEA	• **autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura** (AGEA), per l'anno 2024, **ad assumere** con contratto di lavoro a **tempo indeterminato 40 unità di personale non dirigenziale** (**art. 1, comma 41**);
Terreni a destinazione agricola	• stabilisce l'estensione delle disposizioni in materia di rivalutazione dei **valori di acquisto** delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e **dei terreni edificabili e con destinazione agricola** anche agli *asset* **posseduti alla data del 1° gennaio 2024** prevedendo, anche per tali operazioni, un'imposta sostitutiva con **aliquota al 16%** (art. 1, commi 52-53);
PRESTITI ISMEA	• introduce una disposizione volta ad autorizzare l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (**ISMEA**) ad **erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo**, per un importo massimo pari al 50% dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rim-

	borso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e di **durata fino a 5 anni** (**art. 1, commi 250-252**);
Fondo gestione emergenza in agricoltura	• dispone l'istituzione, nello stato di previsione del **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, del **Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura** generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore **agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca**. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a **100 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026 (art. 1, commi 443-445)**;
Fondo nazionale di solidarietà	• introduce modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2004in materia di **interventi a sostegno delle imprese agri- cole**. In particolare, sono ampliati gli **obiettivi** cui è fina- lizzato il **Fondo nazionale di solidarietà** (**lettera a**) e so- no estesi sia l'**ambito oggettivo** degli interventi finanzia- bili dallo stesso Fondo agli **eventi di diffusione eccezio- nale di specie aliene invasive** (**lettera b**), sia l'**ambito soggettivo** dei beneficiari **alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca** (**lettera c**) **(art. 1, comma 446**);
Ricerca e sperimentazione	• autorizza la spesa di **10 milioni** di euro per gli anni **2024-2026** per il finanziamento delle attività di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la **ricerca** e la **sperimentazione in campo agricolo** di cui all'art. 4 della Legge n. 499/1999 (**art. 1**, **comma 447**).
Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	• L'**articolo 14** contiene disposizioni di natura contabile e autorizza l'impegno e il pagamento delle spese contenute nello stato di previsione **del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** per l'anno finanziario 2024. • La Legge di bilancio 2024-2026, come risultante dalla Nota di variazioni 2024- 2026, autorizza per il 2024, **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a circa **2.582,2 milioni di euro** (spese correnti pari a circa 1.340,8 milioni di euro e spese in conto capitale pari a circa 1.241,4 milioni di eu- ro) che sono allocate su **3 missioni**, di cui la **principale** è "**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**" (stanziamento di competenza 2024 paria a **2.485 milioni** di euro).Tale missione inoltre è ripartita in **3 programmi**: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (stanziamento pari a **1.427,4 milioni** di euro); Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (stanziamento pari a **72,1 milioni** di euro); Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi

	tecnici di produzione (stanziamento pari a circa **985.4 milioni** di euro). • L'altra Missione è quella relativa ai "**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (**stanziamento di competenza per il 2024 paria a **44,1 milioni** di euro) suddivisa in **2 programmi – Indirizzo politico (**stanziamento pari a **14,9 milioni** di euro) e **Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza** (stanziamento pari a **29,1 milioni** di euro). • Infine, la Missione "**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**" (stanziamento di competenza per il 2024 paria a **53,2 milioni** di euro) rappresentata dal solo programma Tutela e valorizzazione turistica dei terri- tori rurali, montali e forestali. • Le modifiche apportate alla **Sezione I** con la Nota di variazioni 2024-2026 sono pari a **25,3 milioni** di euro.
Rifinanziamenti Sezione II	Con riguardo ai **rifinanziamenti** disposti nella **Sezione II –** come presentati nel disegno di legge originario (A.S. 926) – si riporta, di seguito, l'indicazione di quelli relativi ad autorizzazioni legislative di spesa di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e riferiti alla **Missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"**. In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un aumento della spesa pari a **40 milioni** di euro dal lato della spesa in conto capitale: si tratta di rifinanziamenti operati dal disegno di leg- ge ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera *b*) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), tra cui: • "Fondo solidarietà nazionale incentivi assiurativi" – di cui all'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 102/2004 – con **10 milioni** di euro per il triennio 2024-2026; • "Innovazione in agricoltura" – di cui alla Legge n. 197/2022, art. 1, comma 428 con **25 milioni** di euro per il 2024; • "Interventi nel settore agricolo" – di cui alla Legge n. 499/1999, art. 4 con **5 milioni** di euro per il biennio 2024-2025. Nel corso dell'esame al Senato la Sezione II non è stata oggetto di variazioni.

Giustizia

Si dà di seguito sinteticamente conto delle disposizioni in materia di **giustizia** contenute nella **Sezione I**.

Fondo per la magistratura onoraria	I **commi 370-373** concernono l'istituzione di un **fondo per la magistratura onoraria**, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli **oneri di natura economica e previdenziale** connessi con l'esercizio della funzione onoraria. In particolare:

	• è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito **fondo** (177,47 milioni di euro per il 2024, 158 milioni per il 2025, 157 milioni per il 2026), al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal D.Lgs.n. 116/2017 recante una **riforma organica della magistratura onoraria** e altre disposizioni sui **giudici di pace**; • si prevede che si provveda per legge, nei limiti di spesa di cui al predetto fondo, ad apportare al citato decreto le modifiche necessarie alla costituzione del **ruolo a esaurimento dei magistrati onorari** attualmente in servizio, composto sia dai magistrati che, dopo la verifica, optino per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sia da quelli che intendano esercitare tali funzioni in via non esclusiva; • si delinea il **regime previdenziale** e **assistenziale** da applicare ai magistrati onorari confermati in base all'opzione esercitata (regi- me esclusivo/non esclusivo); • si stabilisce che il **compenso** corrisposto ai magistrati onorari sia **equiparato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente**.
Transizione digitale	I **commi 374-377**, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, recano norme in materia di **riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione**. In particolare, recano disposizioni concernenti il potenziamento della struttu-ra dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia, la creazione di nuo-vi posti dirigenziali. Al fine di **incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero in materia informatica e di transizione digitale**, assicurando il potenziamento dei servizi del **Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione**, si prevede con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024 l'istituzione di una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero-Dipartimento per la transizione digitale della giustizia e autorizzazione all'assunzione di 1 unità di personale dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento. Si prevede il conseguente aggiornamento del regolamento di organizzazione del Ministero, il quale potrà avere luogo entro il 30 giugno 2024 con procedura semplificata (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della giustizia e di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato). È autorizzata, per la copertura della norma, la spesa di euro 403.096

	per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025.
Giustizia riparativa e giustizia minorile	I **commi 378-383**, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, reca norme in materia di **rafforzamento organizzativo in materia di giustizia riparativa, potenziamento dei servizi per la giustizia minorile e di comunità e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità**. Nello specifico, esso reca disposizioni concernenti il potenziamento della struttura dipartimentale per i minori e la comunità, cui vengono assegnati compiti in materia di giustizia riparativa e in tema di esecuzione penale esterna, messa alla prova e pene sostitutive, alla conseguente creazione di nuovi posti dirigenziali. In particolare, al fine di **incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero in materia di giustizia riparativa** e di potenziare l'azione dei servizi del **Dipartimento per la giustizia minorile,** si prevede: • che il Ministero della Giustizia eserciti le funzioni assegnate dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e quelle relative all'esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; • l'istituzione nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di **una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa** e di due **uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale**, con conseguente **incremento della dotazione organica** del personale dirigenziale del Ministero; • l'**aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di 54 unità di personale** del comparto funzioni centrali dell'Area funzionari. Sono previste le conseguenti autorizzazioni all'assunzione di personale, nonché il conseguente aggiornamento del regolamento di organizzazione del Ministero, il quale potrà avere luogo entro il 30 giugno 2024 con procedura semplificata (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della giustizia e di concerto conil Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato). È autorizzata, per la copertura della norma, la spesa di euro 2.756.976 per l'anno 2024 e di circa 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
Violenza contro le donne e violenza domestica	Si segnalano, inoltre, talune disposizioni in materia di **contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica**. In particolare: • il **comma 187** prevede un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore del cosiddetto **reddito di libertà per le donne vittime di violenza;** • il **comma 188** – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – prevede un incremento nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 dello stanziamento relativo

	all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere; • il **comma 189** – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – prevede **un incremento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026** delle risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne; • il **comma 190** – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, lo stanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il rafforzamento della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e domestica al fine di rendere a carattere continuo e permanente **le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica** previste dall'articolo 6 della legge n. 168 del 2023, nonché di garantire la f**ormazione di tutte le professionalità** che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori; • il **comma 194** – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – istituisce il **Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza,** con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.

Infine, ulteriori disposizioni aventi profili relativi alla materia giustizia sono altresì contenute nei commi 539 e 540.

Recupero contributo unificato	In particolare, il **comma 539** apporta modifiche alla disciplina del **processo di recupero del contributo unificato,** abrogando il comma 1-ter dell'art. 16 del TU spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), nella parte in cui disciplinala notifica, anche per posta elettronica certificata, della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo e modificando l'articolo 248 citato TU al fine di prevedere che debba essere data espressa avvertenza che si procederà non solo ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, ma anche all'irrogazione della sanzione.
Consigli giudiziari	Il **comma 540 abroga** l'art. 14 del D.Lgs. n. 25/2006, il quale prevede la corresponsione di un **gettone di presenza** ai componenti non togati dei **consigli giudiziari**.
Sezione II	Per quanto concerne gli interventi di **Sezione II** riguardanti lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tab. 5), le spese finali del Ministero della giustizia, alla luce delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, come risultanti dalla Nota di variazioni, sono pari a **11.228,7 milioni di euro nel 2024,** 11.006,6 milioni di euro per il 2025 e 10.290,5 milioni di euro per il 2026.

Esteri

In materia di Affari esteri, la Legge di bilancio 2024-2026:

Fondo credito alle esportazioni	• interviene sulla disciplina del Fondo di **sostegno del credito alle esportazioni**, modificando il regime degli accantonamenti che – ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo – devono

	essere operati da SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso (articolo 1, comma 248); • per incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie, prevede che, in sede di programmazio- ne degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamen- ti, vengano **valutati preliminarmente** i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi investimenti la propria **disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie** (art. 1, comma 305); • autorizza la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 finalizzata ad alcune attività connesse all'esposizione EXPO 2025 di Osaka (art. 1, comma 311);
EU for Ukraine Fund	• finanzia la partecipazione del nostro Paese all'iniziativa ***EU for Ukraine Fund (EU4U)*** della **Banca europea per gli investimenti (BEI),** nell'ambito del **Pacchetto di Supporto all'Ucraina (*Ukraine Support package*).** Si tratta di un fondo di garanzia per i prestiti concessi da BEI per la ricostruzione dell'Ucraina. L'Italia partecipa con un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, destinato alla copertura, nei limiti della quota di spet- tanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati. Per il paga- mento delle **commissioni spettanti a BEI** per le attività di gestione, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e fino a1 milione di euro annui a decorrere dal 2025 (articolo 1, commi 384-386);
Strumento europeo per la pace	• rifinanzia la partecipazione italiana a due fondi istituiti rispettivamente in sede Unione europea e Nato. Il primo riguarda lo *Euro- pean Peace Facility* (**Strumento europeo per la pace**), il fondo attra- verso cui l'Unione europea da un lato finanzia i costi comuni delle sue **missioni militari** e dall'altro fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali (come l'Unione africana) e a Paesi terzi. Il fondo è il principale strumento con cui, a partire dall'avvio dell'aggressione russa, nel febbraio dello scorso anno, è stata finora finanziata **la cessione di materiali d'armamento all'Ucraina.** Il contributo italiano al fondo è incrementato di **203.000.000 euro** per l'anno 2024, 258.889.134 euro per il 2025, 265.680.411 euro per il 2026 e 273.980.862 euro per il 2027 (articolo 1, comma 387).
NATO Innovation Fund	• Il secondo riguarda invece il ***NATO Innovation Fund*****,** un fondo di *venture capital*, il primo istituito da un'organizzazione internazionale, che ha lo scopo di **sostenere *start-up* innovative** che sviluppino soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide critiche in materia di difesa e sicurezza e contribuire al **mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza**. Il fondo, la cui istitu-

	zione è stata decisa nel vertice **Nato di Madrid del giugno 2020**, ha sede ad Amsterdam e può contare su un bilancio di 1 miliardo di euro. La disposizione in esame autorizza per il 2024, come contribu-to italiano al fondo, la spesa di **1 milione di euro** (articolo 1, comma 388);
Stato di emergenza per intervento all'estero	• **proroga al 31 dicembre 2024**, **senza ulteriori oneri finanziari**, lo **stato di emergenza per intervento all'estero** in conseguenza della guerra nel territorio dell'**Ucraina** (articolo 1, comma 393);
	• autorizza la spesa di **2 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2024, per l'adeguamento delle retribuzioni del **personale a contratto assunto presso le rappresentanze diplomatiche**, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura. **Ulteriori 2 milioni** di euro annui sono stanziati per analogo adeguamento del **personale locale impiegato presso gli uffici della rete estera dell'ICE** – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (articolo 1, commi 397-398);
Borse di studio per giovani africani	• incrementa di **5 milioni di euro annui**, a partire dal 2024, le risorse da destinare a **borse di studio destinate a favore di giovani studenti provenienti da Paesi africani** (articolo 1, comma 399);
	• esclude la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché di organizzazioni finanziarie internazionali, **possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza** (articolo 1, comma 543).
	• in **Sezione II** si segnalano due rifinanziamenti riguardanti spese in conto capitale. Il primo è relativo all'**adeguamento delle strutture informatiche**, per un totale di **45 milioni** di euro nel triennio 2024-2026 (15 milioni per ciascuno degli anni del triennio). Il secondo è relativo all'**acquisto di sedi estere**, per un totale di **35 milioni** di euro nel periodo 2024-2025 (25 milioni nel 2024 e 10 milioni nel 2025).

Misure assicurative

Obbligo contratti assicurativi	• I **commi da 101 a 111** istituiscono l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, discipli-

	nando inoltre l'entità della franchigia, le modalità di aggiornamento della stessa, le sanzioni in caso di inadempimento, il ruolo di garanzia svolto da SACE spa e l'esclusione dall'ambito applicativo di questa norma degli imprenditori agricoli.
Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita	• I **commi da 113 a 122,** istituiscono e disciplinano il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita indicando i soggetti obbligati all'adesione, la natura del Fondo ed il suo finanziamento, le modalità di calcolo dell'ammontare dei contributi da versare, la struttura amministrativa del Fondo stesso nonché le forme di vigilanza dell'IVASS e di controllo interno del Fondo medesimo. Il Fondo interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti, nonché per prevenire o superare una situazione di crisi o in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

Politiche sociali

In tema di **politiche sociali**, la Legge di bilancio 2024 prevede le seguenti misure:

Rifinanziamento misure a sostegno degli indigenti	• come ammortizzatori sociali, il rifinanziamento, per l'**anno 2024**, del **Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari** di prima necessità, di **carburanti** ed **abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico**, già istituito presso il MASAF – Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per ulteriori **600 milioni** di euro e l'autorizzazione di spesa, rifinanziata **anche per il 2024 con 2.231.000 euro**, a valere sulle risorse del predetto Fondo, per consentire al MASAF di continuare ad avvalersi della **stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici** ai fini dell'erogazione dei contributi. Viene inoltre rifinanziato per 50 milioni di euro il **Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti** (**commi 2-6**);
Sostegno all'infanzia: asili nido e interventi socio-sanitari	• come **sostegno all'infanzia**, **per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.** l'incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con

	una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui (**commi 177- 178**);
Sostegno al piccolo risparmio privato	• l'esclusione dal **calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari** di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate (**commi 183-185**). Viene inoltre incrementato di 282 milioni di euro il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al **31 dicembre 2024** (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della **garanzia massima dell'80%**, a valere sul Fondo medesimo. Sono state introdotte inoltre specifiche disposizioni per includere tra le **categorie prioritarie per tale agevolazione le famiglie numerose con determinati requisiti** (**commi 7-13**);
Lotta alla droga	• misure per la lotta alla droga, mediante l'istituzione, all'interno dello stato di previsione del MEF e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, **del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga**, con una dotazione di **5 milioni di euro** per ciascuno degli **anni 2024-2026**. L'importo suddetto è comprensivo delle risorse per il finanziamento dei progetti per la **prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze**, risorse poi confluite nel **Fondo nazionale per le politiche sociali**, senza vincolo di destinazione in sede di riparto an- nuo di quest'ultimo Fondo. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali non subisce riduzioni in ragione della previsione in esame (**comma 186**). Viene inoltre finanziata una **spesa di 18 milioni nel 2024** per assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sua sede (**comma 291**);
Sostegno al personale della Croce Rossa	• interventi per il personale della Croce Rossa (**comma 26**) relativi al **trattamento economico di alcune tipologie di personale** ai fini della riorganizzazione dell'Associazione italiana CRI.
	• specifiche norme relative alle assunzioni a tempo indeterminato presso Regioni e Province autonome negli uffici del Registro per il Terzo settore (**comma 37**) da destinare al potenziamento degli uffici regionali e provinciali del Registro.
Sostegno alle donne vittime di violenza	• un **finanziamento permanente**, a decorrere **dal 2024**, nella misura di **6 milioni di euro**, in favore del cosiddetto **reddito di libertà per le donne vittime di violenza**. Le risorse finanziarie – così come quelle disposte da norme precedenti, con **risorse limitate agli anni 2020-2023** – sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore **vulnerabilità**,

	nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle **donne vittime di violenza in condizione di povertà** (**commi 187-189**);
	• una riduzione **da 5 a 3 milioni annui di euro** dello stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del **Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza**, e richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda (**comma 195**); • **supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia** della Presidenza del Consiglio, con una **spesa di 1.250.000 euro annui, a decorrere dal 2024**, per le attività relative all'attuazione, al monitoraggio e all'analisi degli interventi del **Fondo per le politiche della famiglia** (**comma 196**);
Attuazione LEPS per la non autosufficienza	• specifiche disposizioni per l'attuazione dei livelli delle prestazioni sociali **(LEPS) per la non autosufficienza** (**commi 198-200**);
Contributo attività ispettiva	• richiesta di specificazione della **destinazione del contributo versato per l'attività ispettiva sulle imprese sociali** e sul versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei **contributi** delle medesime imprese sociali per l'attività ispettiva, nel caso in cui non aderiscano ad alcuna associazione (**comma 201**);
Sostegno agli animali d'affezione	• istituzione di un apposito **Fondo per i proprietari di animali d'affezione** con specifici requisiti anagrafici e reddituali, a fronte delle spese per la cura di tali animali, **con dotazione di 250.000 euro** per ciascun anno del **triennio 2024-2026** presso il Ministero della salute (**commi 207-209**);
Unificazione delle risorse per l'inclusione delle persone con disabilità	• **istituzione di un Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, con una dotazione di **231.807.485 euro annui**, all'interno dello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. L'importo corrisponde alle risorse complessive di Fondi preesistenti che vengono conseguentemente abrogati, quali il **Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità**, il **Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità**, il **Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare** ed il **Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia**. Viene inoltre **incrementato di 85 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2026, **il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità**, destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi

	in materia di disabilità (**commi 210-213**);
INMP	• **contributo di 1 milione di euro**, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'**Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria per coloro che sono in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. L'INMP viene peraltro inserito tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata (commi 362-363).**

Cultura ed editoria

In tema di **cultura ed editoria** si segnalano i seguenti **interventi di Sezione I**:

Canone RAI	• in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 40, della Legge n. 232/2016, **limitatamente all'anno 2024, si riduce da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato,** cioè il c.d. canone ordinario o **canone RAI** (**art. 1, comma 19**);
Tax credit cinema	• si modifica la disciplina relativa al cosiddetto ***tax credit*** **cinema** prevista dalla **legge n. 220/2016** e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli **13** (che istituisce il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), **15** (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), **17** (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), **18** (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), **20** (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), **21** (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), **25** (che reca disposizioni di attuazione), **26** (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e **27** (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva) (**art. 1, comma 54**);
Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria	• si prevede che le risorse del **Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria** trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e **non impiegate** – con oneri quantificati in **14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025** – **possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 negli stessi casi e modi previsti dalla disciplina istitutiva del Fondo stesso**, cioè al fine di: o incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e al-

	la transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media; ○ sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatorisociali e a sostegno della domanda di informazione (**art. 1, comma 298,** con disposizione introdotta in Senato);
Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria	• si interviene in materia di **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, contestualmente ridenominato **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva, cioè l'art. 1 della legge n. 198/2016; dall'altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un **regolamento di delegificazione** *ex* art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, al **fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione**, individuati dal D.Lgs. n. 70/2017 (**art. 1, commi da 315 a 317 e 322**); • si stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal **pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti** previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria** (**art. 1, comma 318**); • **si introducono una serie di misure in materia di cultura,** che intervengono su **due versanti**: 1. 1. **un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali** e comprende: ***a)*** un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti; ***b)*** la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura; ***c)*** un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali; ***d)*** un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata; 2. **un secondo gruppo d'interventi** è teso all'incremento del numero di **sale cinematografiche e polifunzionali** e

	all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione d 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (**art. 1, commi 333-338**);
Capitale italiana dell'arte contemporanea	• si dispone che il Consiglio dei ministri conferisca annualmente il titolo di «**Capitale italiana dell'arte contemporanea**» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Alla città assegnataria del titolo è attribuita la somma di 1 milione di euro per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. Esso autorizza quindi una spesa pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024 (**art. 1, comma 339**, con disposizione introdotta al Senato);
Fondo tutela patrimonio culturale	• **si rifinanzia** il fondo di cui all'art. 1, comma 632, della Legge n. 197/2022 (cioè il **fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo**) per un importo di **6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026** (**art. 1, comma 341,** con disposizione introdotta al Senato**);** • si incrementa di **1,694 milioni** di euro annui, a decorrere dal **2024**, il **Fondo per la tutela del patrimonio culturale (art. 1, comma 340)**; • si assegnano **200.000 euro**, per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2026**, per il recupero di un **immobile** sito nel comune di Poggioreale (TP) da destinare a museo archeologico del comune (**art. 1, comma 486**);
Fondo cinema e audiovisivo	• **si riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo de**l Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (**art. 1, comma 538**). • Si ricorda poi – sempre in relazione alla **Sezione I** – che l'art. 1, **comma 523**, prevede delle **riduzioni di spesa per i diversi dicasteri** (rispetto alla legislazione vigente), ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, **riportate nel dettaglio** nell'allegato VI del medesimo disegno di legge. Per quanto concerne, in particolare, il **Ministero della cultura**, sono previste **riduzioni degli stanziamenti di tale dicastero per circa 23,4 milioni** di euro per il **2024** e per circa 23,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e per gli anni successivi.
Gli interventi di Sezione II del Ministero della cultura	• **Per quanto attiene agli interventi di Sezione II** concernenti lo stato di previsione del **Ministero della cultura**, il disegno di legge iniziale – che autorizza, per lo stato di previsione del MIC, **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a

	3.536,3 milioni di euro nel **2024** (con una riduzione di 294,5 mln di euro rispetto alla legge di bilancio 2023), a 3.420,3 milioni di euro per il 2025 e a 3.254,1 milioni di euro per il 2026 – prevede **rifinanziamenti**, **definanziamenti** e **riprogrammazioni** di autorizzazioni di spesa, che determinano una **diminuzione** degli stanziamenti del dicastero (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il **2024**, per **complessivi 72,5 milioni** di euro (si veda AS 926, TOMO III, pagg. 827 e 828). Nel corso dell'esame presso il Senato è stato disposto un **incremento** di **500.000 euro**, per il **2025**, sia in conto competenza sia in conto cassa, alla sezione II, stato di previsione del Ministero della cultura, missione 1 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", programma 1.10 "**Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane**".

Sport

In materia di **sport** si segnalano i seguenti **interventi in Sezione I**:

Fondo unico movimento sportivo italiano	• **viene elevata da 2 a 3 milioni di euro annui a partire dal 2024** la **misura dell'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste (**art. 1, comma 197**);
Investimenti in sport	• si autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di **inve- stimenti e infrastrutture**. L'**allegato V al disegno di legge** elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato: in materia di sport vengono in rilievo quelli relativi ai **Giochi del Mediterraneo di Taranto** e agli **impianti sportivi** (**art. 1, comma 277**); • si prevede in favore di **Sport e Salute s.p.a**. un'autorizzazione di spesa, per il **2024**, di **18 milioni di euro**, al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'**Agenzia Mondiale Anti-doping** (**WADA**) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della **sede per l'effettuazione dei controlli antidoping (art. 1, comma 291,** secondo una disposizione introdotta al Senato).

Istruzione, università e ricerca

In materia di **istruzione, università e ricerca** si prevedono i seguenti **interventi di Sezione I**:

Buono rette asili nido	• si dispone, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido,

	pubblici e privati, e per forme **di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche**; l'incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui (**art. 1, commi 177-178**);
	• si autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di **investimenti e infrastrutture**. L'**allegato V al disegno di legge** elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato: in materia di università e ricerca vengono in rilievo quelli relativi al **Campus Università Milano** e al **Progetto Bandiera @Erzelli** (**art. 1, comma 277**);
Politecnico di Milano	• si autorizza la spesa di 16 milioni di euro per il 2024, 10 milioni di euro per il 2025 e 19 milioni di euro per il 2026 per la rigenerazione dell'ambito Bovisa – Goccia e del nuovo "campus Nord" del Politecnico di Milano (art. 1, comma 286);
Fondo per l'Erasmus italiano	• si **istituisce**, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "**Fondo per l'Erasmus italiano**", **con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025**, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di conven- zioni (**art. 1, commi 312-314**);
	• si generalizza, a decorrere dall'a.s. 2024-2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di abbonamenti a **quotidiani**, anche in formato digitale, per tutte le **istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado**. Attualmente, l'articolo 1, comma 389, della legge di bilancio per il 2020 (L.n. 160/2019) limita tale contributo all'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Un contributo fino al 90% della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a **quotidiani**, anche in formato digitale è stato altresì riconosciuto, a decorrere dal 2020, alle sole **scuole secondarie di primo grado statali e paritarie** che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), pro-

	grammi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi (articolo 1, comma 390, della legge di bilancio per il 2020 – L. n. 160/2019). Infine, a decorrere dall'a.s. 2020-2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le **scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie** che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all'assegnazione di un contributo in forma di *voucher*, associato alla Carta dello studente "Io studio", per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale; per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado (articolo 1,comma 391, della legge di bilancio per il 2020 – L. n. 160/2019) (**art. 1, commi 320-321**);
Contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario	• si prorogano, dal 1° gennaio al 15 aprile 2024, i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli **organici PNRR** e **Agenda Sud**, per le seguenti finalità: ○ svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (art. 21, comma 4-*bis*, del D.L. n. 75/2023 – L. n. 112/2023); ○ contrasto della dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 21, comma 4-*bis*.1, del D.L. n. 75/2023 – L. n. 112/2023). Per le finalità sopra descritte, si rifinanzia di 50,33 milioni di euro per il 2024 il fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Mini- stero dell'istruzione e del merito per far fronte all'attivazione di incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud (**art. 1, commi 326-327**);
	• si conferma, per l'a.s. 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'a.s. 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Viene autorizzata per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata **alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,** individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale (**art. 1, commi 328-329**);

Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	• si **incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico**, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (L.n. 197/2022), **ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento**. Le modalità ed i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività, di cui al primo periodo, svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano «Agenda Sud» sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI (**art. 1, comma 330**).
	• si autorizza la spesa di **39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025** in coerenza con gli obiettivi della M4C1 – riforma 2.2 del PNRR (formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo) ed in conformità con le **linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico** (**art. 1, comma 331,** secondo una disposizione introdotta al Senato); • si incrementa il **fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici** di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (**art. 1, comma 332,** secondo una disposizione introdotta al Senato); • si assegna un contributo di **200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026** per interventi infrastrutturali presso il **centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina** (PN) (**art. 1, comma 487**, secondo una disposizione introdotta in Senato); • si autorizza la spesa di **300.000 euro per il 2024 in favore del comune di Vogogna (VB)** per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI) l'intervento di r**ecupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (VB)** come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e il comune di Vogogna, beneficiario del contributo (**art. 1, comma 517**, secondo una disposizione introdotta in Senato). • Si ricorda poi – sempre in relazione alla **Sezione I –** che l'art. 1, **comma 523**, prevede delle **riduzioni di spesa per i diversi dicasteri** (rispetto alla legislazione vigente), ai fini del concorso delle

	amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, **riportate nel dettaglio** nell'allegato VI del medesimo disegno di legge. Per quanto concerne, in particolare, il **Ministero dell'istruzione e del merito**, sono previste **riduzioni degli stanziamenti di tale dicastero per circa 44 milioni** di euro per il **2024**, per circa 44,8 milioni di euro per il 2025 e per 11,9 milioni di euro per l'anno 2026 e per gli anni successivi. Per quanto concer-ne, poi, il **Ministero dell'università e della ricerca**, sono previ- ste **riduzioni** degli stanziamenti di tale dicastero per circa **82 mi- lioni** di euro per il 2024, per 19,5 milioni di euro per il 2025 e per 27,5 milioni di euro per il 2026 e per gli anni successivi.

Per quanto concerne gli interventi operati in **Sezione II**, si segnala quanto segue:

Interventi di sezione II relativi agli stati di previsione del MIM e del MUR	• in relazione allo stato di previsione del **Ministero dell'istruzione e del merito**, il disegno di legge iniziale – che autorizza, per lo stato di previsione del MIM, **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a **52.248,6 milioni di euro** nel **2024** (con un incremento di 224,9 mln di euro rispetto alla legge di bilancio 2023), a 49.894,2 milioni di euro per il 2025 e a 48.898,7 milioni di euro per il 2026 – prevede **rifinanziamenti**, **definanziamenti** e **riprogrammazioni** di autorizzazioni spesa, che determinano una **diminuzione** degli stanziamenti del dicastero (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il **2024**, per **complessivi 460,9 milioni** di euro (si veda AS 926, TOMO III, pagg. 449 e 450); • in relazione allo stato di previsione del **Ministero dell'università e della ricerca** (Tab. 11), il disegno di legge iniziale – che autorizza, per lo stato di previsione del MUR, **spese finali**, in termini di competenza, pari a **14.044 milioni** di euro per il **2024** (con un incremento di 359,6 mln di euro rispetto alla legge di bilancio 2023), a 14.175,1 milioni di euro per il 2025 e a 13.770,6 milioni per il 2026 – prevede **rifinanziamenti** e **definanziamenti** di autorizzazioni di spesa, che determinano un **aumento** degli stanziamenti del dicastero (rispetto al bilancio a legislazione vigente), in termini di competenza, per il **2024**, per **complessivi 20,3 milioni** di euro (si veda pag. 675 del Tomo III dell'A.S. 926). Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte, in particolare, le seguenti modifiche di sezione II allo stato di previsione del MUR: ○ Missione 1 "Ricerca e innovazione", Programma 1.1 "**Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata**": -27.390.727 euro per il 2024; +500.000 euro per il 2025 e +500.000 euro per il 2026 (sia in conto competenza sia in conto cassa); ○ Missione 2 "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria", programma 2.1 "**Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore**": +73.890.727 euro per il 2024; +20.000.000 di euro per il 2025 e +50.000.000 di euro per il 2026 (sia in conto competenza sia in conto cassa); ○ Missione 2 "Istruzione universitaria e formazione post-

	universitaria", programma 2.3 "**Sistema universitario e formazione post-universitaria**": -10.000.000 di euro per il 2024; -20.000.000 di euro per il 2025 e -50.000.000 di euro per il 2026 (sia in conto competenza sia in conto cassa); o Missione 2 "Istruzione universitaria e formazione post- universitaria", programma 2.5 "**Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale**": -16.000.000 di euro per il 2024 (sia in conto competenza sia in conto cassa).

Revisione della spesa pubblica

In tema di revisione della spesa sono previste le seguenti misure:

Commissione rivalutazione prestazioni di carattere previdenziale e sociale	• si prevede l'istituzione, presso il MEF, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita (comma 520);
Requisiti di anzianità contributiva e adeguamenti	• si riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell'applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024; il limite di spesa previsto per il riconoscimento della pensione anticipata in base al suddetto requisito ridotto relativo ai lavoratori precoci è ridotto di 10 milioni di euro, per il solo anno 2024 (commi 521-522);
Spending review dei Ministeri	• sono **ridotte le dotazioni** di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione **dei Ministeri,** ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF2023. Il taglio complessivo ammonta a **821,7 milioni** di euro **per il 2024**, a **877,2 milioni** di euro **per il 2025** e a **898,1 milioni** di euro a decorrere **dal 2026**. La tabella contenuta nell'Allegato VI dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle Missioni e ai Programmi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, possono essere modificate le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda, inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pub-

	blica. Le misure previste dai Ministeri nell'ambito del processo annuale di revisione e valutazione della spesa (disciplinato dall'art. 22-*bis* della legge di contabilità) sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (commi 523-526);
Agenzie fiscali	• sono **prorogate al 2026** le disposizioni di **contenimento della spesa** previste per le **Agenzie fiscali** dalla legislazione vigente (comma 537);
Fondo cinema	• il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo è ridotto da 750 a 700 milioni di euro annui (comma 538);
Fondo commercio equo e solidale	• è abrogato dal 1° gennaio 2025 il Fondo per il commercio equo e solidale (comma 541).

Si evidenzia, inoltre, come nel corso dell'**esame al Senato** siano stati **introdotti alcuni commi finali all'articolo 20** (*Disposizioni diverse*, articolo 108 del disegno di legge di bilancio originario).

In particolare, il **comma 31** stabilisce che, con la **nota di variazioni** di cui alla legge n. 196/2009, sono apportate le **modifiche alla struttura del bilancio** derivanti dai **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri**, già **pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale***, recanti la **riorganizzazione delle amministrazioni centrali** di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 44/2023, e di cui all'art. 14 del D.L. n. 132/2023 (norma, quest'ultima, che ha prorogato dal 30 ottobre al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione delle modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione di quest'ultimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato).

I **commi 32 e 33** recano disposizioni in materia di **determinazione delle risorse finanziarie annuali da destinare al bilancio autonomo della Corte dei conti**. Le norme introdotte prevedono che, a partire dall'esercizio finanziario 2024, le risorse da assegnare alla Corte dei conti saranno quantificate in **misura percentuale delle spese finali del bilancio dello Stato**, come previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione, **al netto degli interessi passivi e delle risorse relative al PNRR**, secondo le seguenti percentuali: **0,41 per mille** per il **2024**; **0,437 per mille** per il **2025**; **0,45 per mille** a decorrere **dal 2026**. Alla Corte dei conti non potranno comunque essere destinati, in applicazione del nuovo sistema di quantificazione delle risorse, importi finanziari inferiori a 325 milioni di euro annui. In sede di approvazione del conto consuntivo di ciascun anno, la Corte dei conti provvede a versare la quota libera dell'avanzo di amministrazione all'entrata del bilancio dello Stato.

Interno

Per quanto riguarda l'Amministrazione dell'interno si segnalano le seguenti misure:

Personale della carriera prefettizia	• l'autorizzazione di **risorse aggiuntive** – per complessivi 8,6 milioni di euro per il 2024 e 8,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 – in favore del personale della carriera prefettizia, alla luce delle specificità delle funzioni e delle responsabilità "in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione", nonché in relazione alle esigenze di perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministra- zioni statali (**comma 32**);

	• la modifica della **dotazione organica della carriera prefettizia** del Ministero dell'interno. Si dispone un **incremento del numero di posti di vice-prefetto aggiunto** (che è la qualifica iniziale della carriera) ed un **decremento di posti di vice-prefetto (commi 352 e 353);** • la destinazione di 5 milioni annui, a decorrere dal 2024, al Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno (**comma 33**); • l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'interno, con autorizzazione di spesa di 330.515 euro a decorrere dal 2024. Il dirigente generale ha competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, e si avvale di esperti (**commi 34 e 35**).

Inoltre, sono state introdotte alcune disposizioni in materia di **obblighi anagrafici**:

Obblighi anagrafici	• viene elevato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi, anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero. Al contempo, introduce una mitiga- zione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunica- zioni tardive purché rese comunque entro novanta giorni dal termine pre- scritto (**comma 242**); • viene introdotto un obbligo di comunicazione per le pubbliche amministrazioni al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi "rilevanti" tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano. Nonché prevede che il Comune comunichi all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero (**comma 243**).

Turismo

La **Sezione II** dispone un **rifinanziamento**:

Turismo	• **del Fondo unico per il turismo di conto capitale**, per **35 milioni** per l'anno 2024 e**50 milioni** per ciascuno degli **anni 2025-2028**; • **del Fondo** per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli **impianti** di **risalita e** di **innevamento**, per **30 milioni** per ciascuno degli anni **2024 e per il 2025**, **50 milioni** per il **2026** e ulteriori 80 milioni per il biennio 2027-2028; • del rilancio e promozione turistica dei **percorsi "cammini religiosi**, per **5 milioni** per **ciascun anno** del **triennio 2024-2026**.

Con i più cordiali saluti.

Dueville,02.01.2024 SCC COMMERCIALISTI